

**DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2017  
824/2017/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL  
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO (DELIBERAZIONE 224/2017/E/EEL) RISPETTO A  
STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI  
DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ  
342/2016/E/EEL) E DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 dicembre 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 224/2017/E/EEL (di seguito: 224/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

#### CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull'andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell'ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell'Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 224/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, all'articolo 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell'Allegato B al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 5 maggio 2017 (prot. Autorità 16505 del 5 maggio 2017).

#### CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nell'ambito del procedimento a suo carico, esulano dall'oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l'applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 224/2017/E/EEL, in considerazione degli elementi fattuali forniti dalla Società medesima;
- con riferimento a questi ultimi, la Società ha evidenziato, in particolare, la forte crescita della clientela nel corso dell'anno 2016; tale dinamica avrebbe aumentato le difficoltà gestionali di un'azienda da poco entrata nel mercato, a cui l'Autorità sembrerebbe richiedere un livello di precisione nella programmazione ripetibile soltanto sulla base di una consolidata operatività nel settore;
- in tale contesto, la Società avrebbe cercato di minimizzare i costi di fornitura ai clienti finali in una logica di gestione del rischio e ottimizzazione del portafoglio;
- la Società contesta, inoltre, la scelta di esprimere i valori degli sbilanciamenti in termini percentuali anziché in valore assoluto in quanto farebbe apparire come macroscopici sbilanciamenti che, in realtà, sarebbero irrisori;
- infine, la Società sostiene che non esisterebbe alcuna evidenza del nesso di causalità tra le condotte a lei contestate e l'incremento del corrispettivo *uplift*;

anzi, su quest'ultimo avrebbero inciso, in particolare, le strategie di offerta, nell'area di Brindisi, degli utenti di dispacciamento titolari di unità abilitate, stando anche ai procedimenti avviati nel 2016 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- non si ravvisano elementi di novità per rivedere il contenuto del provvedimento prescrittivo e quanto riportato nell'*Allegato B* alla deliberazione 224/2017/E/EEL in quanto le osservazioni presentate dalla Società non risultano dirimenti rispetto alle determinazioni assunte con il suddetto provvedimento; infatti:
  - i. un operatore che intende affacciarsi nella compravendita all'ingrosso dell'energia elettrica è tenuto al rispetto della regolazione (di cui fanno parte i principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza di cui all'articolo 14.6 della deliberazione 111), indipendentemente dall'esperienza acquisita nel settore e dalla dinamica del numero di punti di prelievo rientranti nel suo portafoglio; in particolare, come ampiamente evidenziato nella deliberazione 224/2017/E/EEL, l'onere di una programmazione diligente compete proprio all'utente del dispacciamento in quanto soggetto chiamato ad una cooperazione fattiva con Terna per una efficiente erogazione del servizio di dispacciamento;
  - ii. invero i prezzi di sbilanciamento sono determinati dalle condotte assunte dagli utenti del dispacciamento con riferimento alle unità di produzione abilitate, condotte sulle quali la Società non aveva (e non ha tuttora) alcun controllo; tuttavia, come evidenziato nella deliberazione 224/2017/E/EEL, il corrispettivo *uplift* dipende da una molteplicità di fattori, ivi inclusi i volumi di sbilanciamento effettivo dalla cui osservazione trae origine il procedimento avviato a carico della Società e di cui al presente provvedimento;
  - iii. un utente del dispacciamento può adottare strategie di minimizzazione del rischio, ma pur sempre nel rispetto dei principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza di cui alla deliberazione 111: in tale contesto eventuali sbilanciamenti anomali rispetto al valore medio delle prestazioni registrate dagli utenti del dispacciamento costituiscono una violazione di detti principi, indipendentemente dalla natura o meno speculativa degli stessi; essi, per tale motivo, costituiscono la base per l'adozione di una prescrizione il cui ammontare dipenderà, poi, dall'effettivo vantaggio economico che ne è derivato per la Società.
  - iv. come è stato evidenziato in altri procedimenti analoghi, le performance di programmazione dovrebbero fornire, in valore assoluto, risultati correlati con la dimensione del portafoglio gestito dai vari utenti del dispacciamento: in tale ottica, l'Autorità ha ritenuto opportuno adottare, ai fini delle proprie valutazioni, indicatori di natura percentuale che consentono di catturare meglio l'incidenza dell'errore, rispetto a

indicatori in valore assoluto che avrebbero comportato discriminazioni fra utenti con portafogli piccoli e utenti con portafogli ampi;

- l'Autorità ha, tra l'altro, fornito motivazioni esaustive e puntuali sullo stesso tipo di osservazioni presentate da altri utenti del dispacciamento in procedimenti analoghi e si limita quindi a ribadire, coerentemente, un orientamento già espresso e ampiamente consolidato.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno confermare, come specificato in motivazione, il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 224/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi dell'articolo 4 della medesima

**DELIBERA**

1. di confermare, come specificato in motivazione, il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 224/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi dell'articolo 4 della medesima, in ragione dell'irrelevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società;
2. di notificare il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, alla Società e a Terna;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it); la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*